



Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

Ordinanza n. 224

Dalmine, 14/10/2026

Oggetto: POSTICIPO DELL'INIZIO DELLA STAGIONE TERMICA DI ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE AL 18 OTTOBRE 2026.

Il Sindaco

Vista la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"

Visto il D.P.R. 26.8.1993 n. 412 e il D.P.R. 16.4.2013 n. 74;

Vista la DGR XI/3502 del 5.8.2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili – aggiornamento 2020" e, in particolare, quanto disposto dall'art. 7, comma 13 – del documento tecnico allegato che prevede: "In deroga a quanto previsto dal presente punto, i sindaci, con propria ordinanza da comunicare immediatamente alla popolazione, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia per singoli immobili".

Vista la DGR XII/2634 del 24 giugno 2024 che invita i Sindaci a valutare, in presenza di condizioni meteorologiche che ne giustifichino l'applicazione, una riduzione complessiva di 14 giorni del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili fossili, mediante il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di conclusione rispetto al periodo previsto per la zona climatica E, anche sulla base delle previsioni meteorologiche rese disponibili da ARPA Lombardia;

Visto che la riduzione del periodo di funzionamento degli impianti termici costituisce una misura finalizzata al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera derivanti dalla combustione, con particolare riferimento agli ossidi di azoto e al particolato atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e neutralità climatica.

Preso atto che:

- il bollettino Temperature Lombardia di ARPA Lombardia dell'12 ottobre 2026, relativo alla sottozona climatica di appartenenza del Comune di Dalmine (sottozona E4), evidenzia, per il periodo dal 15 al 19 ottobre 2026, temperature medie giornaliere di circa 15 °C nei giorni 15, 16 e 17 ottobre;

- le condizioni meteoclimatiche previste, pur evidenziando una graduale diminuzione delle temperature, consentono di valutare il differimento dell'avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, tenuto conto della possibilità di attivazione straordinaria degli stessi in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

ORDINA

La riduzione di 3 giorni del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al **18 ottobre 2026**.

Al di fuori del suddetto periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque consentita l'attivazione degli impianti per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.

I valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);

Restano ferme le deroghe ai limiti di temperatura previste dalla normativa vigente e gli eventuali provvedimenti motivati dell'autorità competente.

Le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera non si applicano alle fattispecie individuate dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 74/2013, tra cui ospedali e strutture assimilate, sedi diplomatiche nei casi previsti, scuole materne e asili nido, piscine e saune, nonché attività industriali o artigianali quando ostino esigenze tecnologiche o produttive.

Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano nelle fattispecie individuate dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 74/2013, alle condizioni ivi stabilite. Restano ferme le ulteriori disposizioni regionali applicabili, comprese quelle specifiche per gli impianti a biomassa.

Dalmine, 14/10/2026.

Il Sindaco

BRAMANI FRANCESCO

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

Il Sindaco

FRANCESCO BRAMANI

*documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*